

Piano del consumatore

R.G. n. 3/2020



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione III

Il Giudice delegato,

letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3/2020 avente ad oggetto il deposito del

[REDACTED], nato il

[REDACTED] domiciliato

in [REDACTED] Antonio

[REDACTED]
letta la memoria depositata da [REDACTED] sede in Roma alla Via Guidubaldo del Monte n. 61, nella sua qualità di procuratrice spe [REDACTED] l., Società Unipersonale, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, rappresentata e difesa

[REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2020;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

[REDACTED] ricorso depositato il 13.07.2020 ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al quale ha richiesto l'omologazione della proposta di piano del consumatore redatta ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012, rispetto alla quale il professionista nominato OCC ha attestato la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio come da relazione depositata e come confermato a verbale all'udienza del 12.11.2020.



A fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 131.701,09 la proposta ha previsto il pagamento integrale delle spese del professionista OCC da corrispondersi in prededuzione entro il 5.04.2021 e concordate in € 5.000,00 oltre accessori, detratto l'acconto di € 1.000,00 già percepito dal professionista.

Nulla è stato previsto, invece, in favore del difensore che ha rinunciato al compenso.

In favore del creditore ipotecario [redacted] S residua un debito di € 18.000,00 derivante dal contratto di mutuo n. 23873504 del 16.12.2004, che il ricorrente intende pagare per intero (100%) secondo la naturale scadenza del piano di ammortamento con estinzione dello stesso al 31.01.2025.

La residua debitoria di € 104.030,69 maturata nei confronti dei creditori chirografari Dy [redacted] s.p.a., F [redacted] s.p.a., I [redacted] s.p.a., A [redacted] Italy s.p.a., I [redacted] s.p.a., P [redacted] s.p.a. in liquidazione, Eur [redacted] s.p.a., è falcidiata del 70%. Pertanto ai creditori chirografari è stato offerto il pagamento del 30% pari ad € 31.209,20 da corrispondersi *pro quota* nell'arco di sette anni e due mesi (con decorrenza dal 5.05.2021 al 5.07.2027).

Del pari sono stati falcidiati i crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione degradati al chirografo per assenza dei beni sui quali far valere il privilegio speciale ex artt. 2757 e 2778 c.c., rispetto [redacted] offerto il pagamento nella misura del 30%, ossia di € 2.573,98 con decorrenza dal 5.05.2021 e non oltre il 5.07.2027.

A garanzia della proposta, il ricorrente ha posto quale unica fonte quella del proprio reddito. Il reddito lordo percepito da [redacted] è di circa € 2.000,00, dal quale vanno detratte spese mensili per € 1.500,00 riferite ad un nucleo familiare di 4 persone. [redacted] dunque si è impegnato al versamento di una rata di € 465,79 mensili in favore dei creditori chirografari e di € 253,00 mensili per il pagamento delle rate del mutuo secondo la naturale scadenza.

Il ricorrente ha altresì depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute di tutti i beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi Avv. Gianluigi Passarelli, contenente:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore



nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: dovute in particolare alle condizioni di salute della moglie c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, stante la proprietà di un solo bene immobile del valore di € 60.000,00 sul quale grava ipoteca volontaria di primo grado in favore della banca mutuante MPS. 4. L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012. 5. L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

~~La~~ ~~_____~~ s.p.a. con memoria difensiva depositata il 10.11.2020 ha chiesto rigettarsi l'omologa del piano ritenendo non sussistere in capo al ricorrente il requisito della meritevolezza. In particolare, ha sostenuto la debitrice che il ricorso ai finanziamenti sarebbe stato effettuato ~~dal Sig. _____~~ quando lo stesso era già consapevole della propria incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

La proposta di piano depositata ~~dal Sig. _____~~ merita di essere omologata.

Certamente il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

La proposta è altresì ammissibile in quanto il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.

Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che: • il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 131.701,09, a fronte della quale il ricorrente ha subito due pignoramenti ciascuno per 1/5 dello stipendio • il nucleo familiare



del ricorrente è formato da lui e dalla moglie, allo stato priva di reddito e dai due figli entrambi universitari; • le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.500,00 che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato; • il reddito da lavoro dipendente su cui il ricorrente può fare affidamento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2.000,00; 8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori. 9. Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012. 10. La opposizione di [redacted] s.p.a. che contesta la ammissibilità della proposta in quanto carente del requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis, comma 3° L. 3/2012, è infondata.

Infatti deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli entrambi studenti universitari e in considerazione delle condizioni di salute della moglie. Il fatto che tali circostanze, e in particolare lo stato di salute della moglie del ricorrente - peraltro aggravatosi - fossero antecedenti al sorgere delle obbligazioni assunte non vale ad inficiare il requisito della meritevolezza. Ed invero, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12bis ss. 1. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore. Se non vi è dubbio, infatti, che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib. Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014), non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, escludendo la colpa del consumatore, è parimenti vero che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili, per avere egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 28.09.2016) o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori (Trib. Benevento 19.11.2016). Nell'ottica di ampliare



le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art. 12bis 1. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Peraltro a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che "l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità" (Cass. sez. I, 29.03.2019, n. 8980. Conf. Cass. sez. I, 10.05.2019, n. 12552. Per un'ulteriore anticipazione delle norme del CCI nell'interpretazione della disciplina vigente, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.01.2019, n. 2657); ne consegue che anche nel regolamentare la fattispecie qui in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa. Non osta dunque alla omologa del piano la colpa lieve con la quale il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento.

Neppure convince questo Giudice quanto eccepito dalla ~~Dynamica Retail~~ s.p.a. in punto di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

~~La Dynamica Retail~~ s.p.a. rileva che rispetto alla propria posizione debitoria l'alternativa liquidatoria sarebbe maggiormente conveniente posto che il proprio credito rientrerebbe tra quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 69 D.P.R. N. 180/1950 e che, pertanto, l'apertura della liquidazione sarebbe alla stessa inopponibile.

Secondo questo Giudice l'eccezione della ~~_____~~ s.p.a. non coglie nel segno.

La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una



finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo creditore.

Inoltre, seppure la norma dell'art. 14 ter c. 6 esclude dalla liquidazione del patrimonio i crediti impignorabili e gli stipendi nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della propria famiglia secondo un importo stabilito dal giudice, ciò non vuol dire che alla

██████████ s.p.a. sarebbe assicurato il pagamento dell'intero credito.

Anzi, la procedura di liquidazione del patrimonio è assimilabile alla procedura fallimentare, con la conseguenza che la cessione del quinto dello stipendio non sarebbe opponibile alla apertura della liquidazione. Ne consegue che a differenza di quanto sostenuto dalla creditrice, il credito vantato soggiace al rispetto della *par condicio creditorum* tanto più che l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia - da escludere dall'attivo liquidabile - sono sottoposte ad un vaglio di congruità riservato al Giudice.

Infine, vale la pena rilevare che correttamente il professionista nominato dall'OCC ha evidenziato che l'unico immobile di proprietà del debitore stimato in € 60.000,00 è già gravato da ipoteca in favore di ██████████, sicché l'eventuale procedura esecutiva finirebbe per soddisfare - neppure totalmente il creditore ipotecario, considerato che il bene potrebbe essere venduto al secondo tentativo di vendita o a quelli successivi e che maturerebbero altresì le spese della procedura.

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis legge n. 3/2012;

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da ██████████ ~~Salvatore~~ con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Avv. Gianluigi Passarelli.

DISPONE

che siano sospesi i prelievi del quinto dello stipendio pendenti;

2) che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;

3) il divieto per ██████████ ~~Salvatore~~ di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte revolving), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;



4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Manda all'OCC e alla cancelleria per gli adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, 2.12.2020

Il Giudice
Marta Sodano

